



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I  
GRADO**

**Via Orto Sacramento n. 5 - 87010 SAN SOSTI (CS)**

Tel. 0981/691008 – Codice Fiscale 92011860787 – Codice Meccanografico CSIC814004 – Codice Univoco UF0I65

Email: [csic814004@istruzione.it](mailto:csic814004@istruzione.it) – PEC [csic814004@pec.istruzione.it](mailto:csic814004@pec.istruzione.it) - sito web: [www.comprendivosansosti.edu.it](http://www.comprendivosansosti.edu.it)

Prot. 34/U

San Sosti, 11/01/2023

Sito WEB Scuola  
Amministrazione Trasparente  
Consulenti e collaborazioni

Oggetto: Contratto di prestazione professionale per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. esterno  
dal 11/01/2023 al 10/11/2023

Con il presente contratto, valido ad ogni effetto di legge, viene stipulato un rapporto negoziale di  
prestazione professionale per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. esterno dal 11/01/2023 al 10/11/2023

**tra**

L'Istituto Comprensivo Statale di San Sosti (CS), di seguito indicato "Istituto" codice fiscale  
**92011860787**, con sede in Via Orto Sacramento rappresentato legalmente dall'Ing. Gianfranco Maletta  
Dirigente Scolastico, pro-tempore, nato a Cosenza il 27/10/1964, MLTGFR54R27D086W domiciliato per  
la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di San Sosti, di seguito indicato anche come "Dirigente"

**e**

l'ing. FERRARI Tommaso, nato a Frascineto (CS) l'11/10/1950, C.F. FRRTMS50R11D774V, residente a  
Castrovillari (CS) in via Fauciglio snc, di seguito anche denominato "R.S.P.P.";

**PREMESSO**

- ✓ che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- ✓ che l'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche alla stipula di contratti di prestazione d'opera;
- ✓ che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi del l'art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- ✓ che per svolgere l'attività di R.S.P.P. necessita essere in possesso dei titoli previsti e disciplinati dal D.Lgs. 81/2008;
- ✓ che all'interno dell'Istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
- ✓ che sono state esperite le procedure previste dalla Legge n. 228 del 24/12/12;
- ✓ che con propria determina Prot.n.8715 del 22/11/2022 e successivo avviso ad evidenza pubblica prot. 8717 del 22/11/2022 è stata avviata la procedura relativa all'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. per anni 1(uno);
- ✓ che a seguito delle risultanze concorsuali, l'ing. FERRARI Tommaso è stato formalmente individuato con nota prot.9440 del 22/12/2022 quale destinatario del contratto d'opera ex art. 2222 Cod. Civ.;
- ✓ che l'ing. FERRARI Tommaso NON si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto
- ✓ che l'individuazione del contraente, prodromica alla stipulazione del contratto, è governata dal

diritto pubblico ed è sottratta ai poteri di autonomia negoziale (*art. 45, 2° comma, D.I. 129/2018 - art. 97 Cost. Ital.*);

- ✓ che il rapporto contrattuale in essere di RSPP decorre dalla stipula del presente contratto in quanto si è reso necessario provvedere, in assenza di personale interno idoneo a ricoprire l'incarico, al reperimento di personale esperto, esterno alla scuola, in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/25008 e n. 106/2009 e succ. mod. e int. con ricorso ad avviso ad evidenza pubblica;
- ✓ che con delibera del Commissario Straordinario n. 1\_14 del 04/05/2019 sono stati determinati i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del dirigente scolastico dell'attività negoziale di cui all'art. 45, comma 2, lettera h), D.I. 129/2018 (*contratti di prestazione d'opera con esperti*)
- ✓ Vista la disponibilità nel P.A. E.F. 2022;

### **si conviene e si stipula**

il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

#### **Art. 1 - Rapporto**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

#### **Art. 2 - Oggetto della prestazione**

L'oggetto della prestazione è il seguente:

il R.S.P.P., per la durata del presente contratto, assicura gli adempimenti di seguito specificati:

- ✓ Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione e coordinare gli addetti;
- ✓ Esame della documentazione relativa agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
- ✓ Sopralluoghi nei vari edifici (14 plessi) e negli spazi aperti annessi di pertinenza dell'Istituto per l'aggiornamento e la stesura del D.V.R. ed eventuale DUVRI;
- ✓ Aggiornamento dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
- ✓ Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici;
- ✓ Controllo planimetrie e segnaletica;
- ✓ Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
- ✓ Incontri di informazione e formazione col personale secondo disposizioni di legge (almeno 12 ore) con attestazione della formazione effettuata;
- ✓ Organizzazione delle prove di evacuazione della struttura scolastica;
- ✓ Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale;
- ✓ Supporto per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma vigente;
- ✓ Supporto in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- ✓ Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e partecipazione alla stessa con stesura del verbale di riunione;
- ✓ Assistenza alla nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza;
- ✓ Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;
- ✓ Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;
- ✓ Supporto nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
- ✓ analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;
- ✓ Analisi e valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato;
- ✓ Redazione di opuscoli ad hoc, preventivamente concordati con la Dirigenza, relativamente al primo soccorso e antincendio da distribuire ad alunni e genitori per aumentare la cultura della sicurezza;
- ✓ Garantire attività d'informazione/formazione del personale e degli studenti annuale obbligatorio in materia di sicurezza, prevista delle leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio

rumore, rischio chimico, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;

- ✓ Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
- ✓ Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;
- ✓ Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni;
- ✓ Assistenza per l'istituzione e la tenuta del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico nocivi e di tutti i rimanenti registri previsti dalla normativa vigente;
- ✓ Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
- ✓ Fornire assistenza circa le procedura di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;
- ✓ Fornire assistenza nei rapporti con INAIL per le coperture dai rischi del personale scolastico;
- ✓ Fornire assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL;
- ✓ Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza;
- ✓ Incontri periodici con il D.S. ed il rappresentante della sicurezza.
- ✓ Ogni diverso ulteriore adempimento comunque di competenza dell'RSPP ai sensi del D. Lvo 81/2008 e s.m.i., riguardante l'I.C. di San Sosti composto da n. 9 plessi distribuiti in tre Comuni.

Resta inteso che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e segg.

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione della prestazione professionale.**

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal R.S.P.P., il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il R.S.P.P. non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione di raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il R.S.P.P., per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

### **Art. 4 - Durata del contratto e proroga tecnica.**

La prestazione d'opera occasionale avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del presente contratto.

In Armonia con quanto previsto e disciplinato dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 56/2016 che disciplina l'istituto della proroga tecnica, la durata del presente contratto potrà essere modificata esclusivamente quando il contratto è ancora in corso di esecuzione, giusta opzione di proroga prevista nella determina e nel bando di selezione. L'eventuale proroga tecnica, logicamente, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Nella fattispecie, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'originario contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante

### **Art. 5 - Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento.**

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in **euro 1.970,00** comprensivo di IVA ed al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, da corrisponderci al termine del presente contratto, previa presentazione della relativa documentazione contabile (fattura).

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla rendicontazione

contabile da parte del R.S.P.P., salvo verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto.

Il R.S.P.P. dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, al R.S.P.P. non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal R.S.P.P. per l'esecuzione dell'incarico.

Il compenso sarà erogato tramite accredito su c/c bancario o postale che il R.S.P.P. indicherà nel documento contabile (fattura)

L'Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazione delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.

#### **Art. 6 - Recesso.**

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al R.S.P.P. il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

In applicazione della Legge n. 228 del 24-12-12 l'Istituto si riserva altresì di richiedere l'adeguamento del prezzo nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione-quadro in CONSIP per fornitura di servizio R.S.P.P. a prezzo più conveniente. Qualora il R.S.P.P. non adegui alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, si procederà a risoluzione di contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il R.S.P.P. può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il R.S.P.P. è tenuto a rifondere i danni.

Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

#### **Art. 7 - Proprietà, riservatezza dei risultati.**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il R.S.P.P. non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il R.S.P.P. entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L. 196/2003 e succ. mod. e int..

Ai sensi della L. 675/1996 e successivo regolamento (UE) 2016/679 GDPR, (General Data Protection Regulation) il R.S.P.P. dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

#### **Art. 8 - Responsabilità.**

L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che il R.S.P.P. dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 9 - Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del

codice civile.

**Art. 10 - Spese di registrazione.**

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del R.S.P.P..  
L'imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico dei R.S.P.P..

**Art. 11 - Tutela dati personali.**

Per la tutela del R.S.P.P., rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196 e successivo regolamento (UE) 2016/679 GDPR, (General Data Protection Regulation) .

**Art. 12 - Codice di comportamento – Clausola di risoluzione**

Il RSPP si obbliga a rispettare le disposizioni previste e disciplinate da codice comportamento pubblicizzato sul sito web della scuola. Tali disposizioni valgono anche nei confronti di soggetti “estranei” all'amministrazione, quali collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed imprese fornitrici di beni o servizi o soggetti che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Resta inteso che nel caso di accertamento di violazioni degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, avverrà la risoluzione *ipso iure* del presente contratto.

**Art. 13 - Foro competente.**

In caso di controversie il foro competente è quello previsto e disciplinato ex art. 1, 1° comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Foro Avvocatura Stato) e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del R.S.P.P..

**Art. 14 – Pubblicità ed efficacia del contratto d'opera.**

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs 165/2001, il presente contratto viene adeguatamente pubblicato sul sito web dell'Istituto, sezione amministrazione trasparente:

- ✓ avviso di selezione;
- ✓ esito della selezione;
- ✓ nominativo del prestatore d'opera, dell'oggetto del contratto e del relativo compenso **quale condizione di efficacia del contratto stesso.**

**Art. 15 - Accettazione.**

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale da ciascuna parte contraente.

**IL RESPONSABILE S.P.P.**  
Ing. Tommaso FERRARI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Ing. Gianfranco MALETTA